

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 25/06/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 21 settembre 2011 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della trentaquattresima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 852,02 euro oltre interessi per commissioni e oneri assicurativi corrisposti e non maturati ed alla refusione delle spese difensive quantificate in 200,00 euro.

L'intermediario, costituitosi, segnala: la natura up front delle commissioni di istruttoria, tenuto conto che tali oneri fanno riferimento ad adempimenti preliminari alla stipula del contratto; l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi non goduti secondo i criteri definiti nelle CGA, portate a conoscenza al ricorrente prima della stipula del contratto di finanziamento; la natura non self executing della Direttiva 2008/48/CE e, di conseguenza, la non efficacia nel nostro ordinamento della sentenza interpretativa emanata dalla Corte di Giustizia in data 11/09/2019.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro

